

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
*Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro*  
**Dipartimento Regionale Lavoro**  
*IL DIRIGENTE GENERALE*

Prot. n° 19153 /Segr Dir

Palermo, li 04/06/2012

**OGGETTO:** Esenzione dal pagamento del ticket per i disoccupati. –

Ai Dirigenti Responsabili degli  
Uffici Provinciali del Lavoro  
LORO SEDI

Si trasmette, unitamente alla presente, affinché si dia tempestiva informazione ai Centri per l'impiego, la nota dell'Assessorato alla Salute con la quale si chiarisce, in modo univoco, che ai fini dell'esenzione del pagamento del ticket, i soggetti interessati non devono produrre alcuna certificazione attestante lo stato di disoccupazione.

In conseguenza e tenuto conto, peraltro, di quanto stabilito dall'art. 15 della Legge 11 novembre 2011 n. 183, gli Uffici si asterranno dal rilasciare attestazioni e/o certificazioni peraltro prive di valore giuridico.



IL DIRIGENTE GENERALE  
Anna Rosa Corsello

---

Dipartimento Regionale del Lavoro  
Dirigente Generale Dott.ssa Anna Rosa Corsello  
Via Imperatore Federico, 70 Palermo  
Tel 091/7078432 – fax 091/6373569

*e-mail* : [segreteria.diplavoro@regione.sicilia.it](mailto:segreteria.diplavoro@regione.sicilia.it); [dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it](mailto:dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it)

TRASHESSA VIA FAX

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Salute  
Ufficio di Gabinetto

Codice fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

PALERMO 04/06/2012

Prot. n. 45390

**OGGETTO:** Esenzione dal pagamento del ticket per i disoccupati e loro familiari a carico, così come individuati dalla categoria E02.



ALLE AZIENDE SANITARIE  
PROVINCIALI DELLA REGIONE  
LORO SEDI

ALL'ASSESSORATO REGIONALE  
DELLA FAMIGLIA, DELLE  
POLITICHE SOCIALI E DEL  
LAVORO  
PALERMO

e, p.c.

AL DIRIGENTE GENERALE DEL  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
ATTIVITÀ SANITARIE E O.E.  
SEDE

AL DIRIGENTE GENERALE DEL  
DIPARTIMENTO REGIONALE  
PIANIFICAZIONE STRATEGICA  
SEDE

DIP. LAVORO  
Protocollo Informatizzato  
POSTA IN ENTRATA  
Prot. N° 19139/SEGR.DIR  
Data 04/06/12 L'Operatore

Con riferimento all'esenzione dal pagamento del ticket per i soggetti individuati dalla categoria E02, giungono segnalazioni in ordine a numerose richieste di rilascio di certificati di disoccupazione avanzate agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.

A riguardo, come già precisato nel foglio informativo, che si allega in copia, diffuso subito dopo la pubblicazione della legge regionale n. 6/2012, si rammenta che coloro che ritengono di possedere i requisiti per l'esenzione di cui alla categoria in oggetto dovranno rivolgersi ai competenti uffici dell'ASP di appartenenza ovvero ai CAF convenzionati muniti esclusivamente della tessera sanitaria al fine di rendere solo un'autocertificazione secondo l'apposito modello fornito dai medesimi uffici aziendali e dai CAF; ciò solo è sufficiente per ricevere il relativo documento di esenzione.

Si raccomanda dunque, sia alle Aziende che ai soggetti convenzionati, di astenersi dal richiedere, ai fini dell'esenzione di che trattasi, la certificazione attestante lo stato di disoccupazione degli interessati.


A tal proposito si richiama l'attenzione sull'art. 15 della legge 11 novembre 2011, n. 183, contenente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ma devono richiedere agli enti interessati i dati necessari ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dai cittadini interessati.


Alla luce di quanto sopra detto, sarà cura delle Aziende e dei CAF convenzionati informare gli interessati che la categoria reddituale individuata dal codice E02 si riferisce ai disoccupati, intendendosi con tale termine esclusivamente il cittadino che abbia cessato, per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato), un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione; non vi rientrano invece i soggetti in cerca di prima occupazione.

Non appare superfluo ricordare che le autocertificazioni vengono rese sotto responsabilità degli interessati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000; conseguentemente, qualora gli interessati alle dichiarazioni sostitutive di che trattasi dovessero manifestare dubbi circa il proprio stato, ben possono recarsi presso gli uffici del lavoro per acquisire le informazioni necessarie all'autocertificazione; nel caso in cui i medesimi soggetti richiedessero il rilascio del certificato di disoccupazione, si ricorda che tale certificazione viene rilasciata con solo valore nei rapporti tra privati, laddove, in forza della suindicata normativa, per le pubbliche amministrazioni si configura la violazione dei doveri d'ufficio nei casi di richiesta e di accettazione di certificazioni.

Sarà cura di codeste Aziende sanitarie trasmettere la presente direttiva ai CAF convenzionati.

L'ASSESSORE  
(Dott. Massimo Russo)





REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE

## DAL 2012 NUOVE REGOLE PER LE ESENZIONI DAL TICKET

**Da Gennaio 2012** cambiano le regole per ottenere l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per condizione economica.

La nuova normativa individua come beneficiari dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, **in sostituzione dell'ISEE**, le seguenti categorie:

**E01:** cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore-uguale a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale\*) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

**E02:** disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale\*) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (n.b. si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego e che comunque hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze);

**E03:** titolari di assegno (ex pensione) sociale (età superiore-uguale a 65 anni) e loro familiari a carico;

**E04:** titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale\*) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

\*Il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51 (il reddito da considerare si riferisce all'anno 2011)

I Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia) ed i Pediatri di Libera Scelta utilizzeranno uno specifico elenco, disponibile sul sistema Tessera Sanitaria (portale SOGEI), per riportare sulle ricette la condizione di esenzione da reddito dei propri assistiti,

Pertanto gli assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare la presenza del proprio nominativo nell'elenco in possesso dei medici presso il proprio medico curante o presso il Distretto Sanitario di appartenenza o presso altre strutture convenzionate con l'ASP.

Gli assistiti che non sono inseriti in tali elenchi, ma che comunque ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per uno dei codici E01 - E03 ed E04 e tutti gli assistiti che rientrano nei criteri previsti dal codice E02 dovranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell'ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l'ASP) muniti della propria tessera sanitaria per rendere un'autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.

L'elenco degli assistiti esenti sarà aggiornato dal sistema Tessera Sanitaria entro il 31 marzo di ogni anno.

**Nella fase transitoria e fino al 30 Aprile 2012, i cittadini aventi diritto che non risulteranno nell'elenco degli assistiti esenti, potranno comunque ricorrere all'autocertificazione, apponendo la propria firma (o quella del Genitore o Tutore nei casi previsti) nell'apposito spazio presente nella parte anteriore della ricetta. Saranno effettuati dei controlli sulle ricette autocertificate al fine di verificare il possesso dei requisiti (secondo la normativa vigente).**

### Come si dovrà procedere a regime?

All'atto della prescrizione da parte del Medico di famiglia o del Pediatra (anche Guardie mediche e ambulatori specialistici), l'assistito (o chi per lui ne ha titolo) richiede l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica (o in alternativa esibisce il relativo documento di esenzione in corso di validità); il medico prescrittore verifica la presenza del nominativo negli elenchi forniti dal sistema Tessera Sanitaria, se esso è presente (o in alternativa se l'assistito ha esibito il documento di esenzione) riporta il codice validato sulla ricetta; **in caso contrario non indica alcun codice di esenzione, barrando la casella N della ricetta.** L'assistito che non risulta in elenco ed invece ritiene di essere in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del diritto all'esenzione dovrà rivolgersi agli uffici distrettuali dell'ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l'ASP), munito della propria tessera sanitaria, per rendere un'autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.



*L'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per lui ne ha titolo) munito di valido documento d'identità, e dovranno essere esibite le Tessere Sanitarie TEAM (tessera europea di assistenza malattia) sia del richiedente che degli altri beneficiari dell'esenzione. Tutte le autocertificazioni rese saranno controllate.*

**ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI APPARTENENZA.**